

NOTIFICAZIONE



ST. Julio Chieso 1817

ERCOLE della S. R. C. CARD. CONSALVI Diacono di S. Maria ad Martyres, della Santità di Nostro Signore P10 PAPA VII. Segretario di Stato,

Appena conclusa in Milano la Convenzione contemplata nell' Art.º 103. dell' Atto finale del Congresso di Vienna, per mezzo della quale i Beni degli Ordini Religiosi incorporati sotto il cessato Governo al così detto Demanio, e applicati al Monte di Milano, rimasero sciolti dal vincolo verso il suddetto Monte con l'obbligo dell' assunzione dei pesi tanto permanenti che temporanei, dei quali dovè correspettivamente caricarsi il Governo Pontificio, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE concepì tosto la idea degna dell' augusto carattere del Capo della Chiesa di nuovamente consacrare tali Beni alla ripristinazione, e dotazione di quei Corpi Religiosi dell'uno, e l'altro sesso, che compatibilmente con le forze dei Beni esistenti in ciascuna Diocesi si riconoscessero necessari alla spirituale assistenza dei Popoli, alla istruzione pubblica, e alla Cristiana educazione della Gioventù.

Per dare esecuzione a questo religioso progetto la SANTITA' SUA aveva già fatto interpellare i Vescovi delle Provincie di seconda ricupera sullo stato dei Locali disponibili, sulla qualità degli Ordini Religiosi che potessero ripristinarsi, e sulla quantità degl' Individui che in ciascun Convento o Monastero fossero necessari al bisogno delle respettive Diocesi.

D'appresso ai riscontri pervenuti dagli Ordinarj, la SANTITA' SUA impaziente di ridurre la cosa ad effetto è venuta nella determinazione di destinare una particolare Congregazione composta di quattro Eminentissimi Cardinali, e di quattro Prelati, affinche secondando le sue viste dirette al bene spirituale de' suoi amatissimi Popoli proponga i Locali da restituirsi agli Ordini Religiosi dell'uno, e dell'altro sesso da ripristinarsi, il numero degl'Individui da collocarsi in ciascun Convento, o Monastero, e i Beni che con saggio arbitrio dovranno segregarsi dalla massa totale, e ripartirsi per il sostentamento degl' Individui da collocarsi nelle rispettive Case Religiose.

Volendo il S. PADRE che queste sue disposizioni siano conosciute, ci ha ordinato di pubblicarle, affinche non meno i respettivi Ordinarj (qualora avessero delle ulteriori rappresentanze a fare sulla prossima ripristinazione degli Ordini Religiosi), che ogni altro interessato a promuovere qualche particolare istanza sull'oggetto, possano rivolgersi senza ritardo alla suddetta Congregazione deputata, onde una operazione, per la quale SUA SANTITA' impiega tutti i mezzi che sono nelle sue mani, non si differisca ulteriormente, e riesca sempre più proficua nella sua esecuzione alla Religione, e alla morale Cristiana.

Dalla Segretaria di Stato li 18. Agosto 1817.

E. CARD. CONSALVI

